

## **COMUNE DI BIORGO SAN DALMAZZO (CN)**

### **REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE NEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE**

#### **Art. 1- Oggetto.**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a terzi di alcuni locali interni al Palazzo Municipale, sito in Via Roma n 74, per l'esposizione di opere di carattere artistico/culturale quali fotografie, quadri, sculture, ecc., purchè compatibili con i luoghi e la loro destinazione. Per terzi si intendono esclusivamente gli artisti e gli autori delle opere nella loro veste di persone fisiche residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo, o vi abbiano posseduto la residenza per almeno un periodo complessivo di dieci anni, ovvero titolari del laboratorio operativo in questo Comune. La concessione in uso è a titolo gratuito. Il Comune si riserva di non concedere i locali a fronte di eventuali necessità proprie di utilizzi o a fronte di istanze di esposizioni di opere non compatibili con i luoghi e/o la loro destinazione, o comunque per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 2 – Finalità**

La finalità della Civica Amministrazione è quella di favorire la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e della passione per l'arte, nelle sue varie forme ed espressioni, escluso ogni scopo di lucro.

#### **Art. 3 – Locali – modalità di utilizzo**

I locali adibiti a tali esposizioni sono quelli denominati "sale d'attesa" situati al primo e secondo piano del Palazzo Municipale, nell'area di nuova realizzazione. L'artista è tenuto ad utilizzare i locali, gli arredi e le attrezzature presenti nei locali con la massima diligenza richiesta. In particolare l'artista è tenuto a: a) Utilizzare i locali ai soli fini espositivi e nei limiti di quanto autorizzato nel provvedimento di accoglimento della domanda, nel rispetto e compatibilmente allo svolgimento delle attività istituzionali. b) Posizionare le opere in modo da garantirne la sicurezza ed incolumità, quelle dei locali, dei beni comunali ivi presenti e degli utenti; c) Riconsegnare i locali liberi da persone e cose, curando, al termine dell'esposizione, il perfetto ripristino dei beni utilizzati, puliti ed ordinati in ogni loro parte. All'artista è fatto divieto di: a) Servirsi dei locali per usi diversi da quelli consentiti dal presente Regolamento. b) Richiedere rimborsi, denaro od altra utilità ai visitatori. c) Concludere contratti di vendita delle opere all'interno del Palazzo Municipale. d) Allestire banchetti, consumare e far consumare pasti o bevande all'interno dei locali.

#### **Art. 4 – Numero di opere e durata dell'esposizione**

Ogni artista potrà esporre le proprie opere, in numero massimo di quattro, e per la durata richiesta, comunque non eccedente mesi due, salvo proroga concessa dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – Responsabilità**

L'artista, durante tutto il periodo di esposizione diviene custode esclusivo dei locali ed assume su di sé ogni responsabilità per eventuali danni o furti o sottrazioni delle opere esposte, nonché per eventuali danni a persone e cose presenti nei locali, sia durante le fasi di allestimento o di

rimozione delle opere, sia durante la loro esposizione. Nel caso di danneggiamento dei beni comunali concessi per le esposizioni l'artista sarà obbligato, entro il termine massimo di giorni cinque, a provvedere al risarcimento e/o al ripristino in conformità alla richiesta del Comune; in difetto l'Ente provvederà d'ufficio a ripristinare e/o sostituire i beni danneggiati, addebitandone il costo al concessionario. L'artista in relazione a quanto sopra specificato presta a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo, contestualmente alla presentazione della domanda, la più ampia manleva e garanzia.

#### **Art. 6 – Presentazione della domanda**

Gli interessati dovranno presentare domanda sul modulo messo a disposizione presso il Servizio Economato e sul portale del Comune. Le richieste vanno inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo di norma non meno di quindici giorni prima dell'utilizzo dei locali. Esse sono trattate per ordine di arrivo.

#### **Art.7 – Revoca della concessione**

La concessione per l'esposizione può essere revocata, anche senza previa diffida, per inosservanza anche di una sola norma contenuta nel presente Regolamento o di disposizioni di legge, di regolamento o di prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.06.2016